

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-3751 del 21/07/2023
Oggetto	CONCESSIONE PER IL PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA DALLA CASSA DI ESPANSIONE (EX CAVA) DEL T. ENZA AD USO IRRIGUO, IN LOCALITÀ SAN GEMINIANO, NEL COMUNE DI MONTECHIARUGOLO (PR) - CODICE PRATICA DG22A0002 ĩ RICHIEDENTE: CONSORZIO DELLA BONIFICA PARMENSE
Proposta	n. PDET-AMB-2023-3889 del 21/07/2023
Struttura adottante	Servizio Gestione Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno ventuno LUGLIO 2023 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile del Servizio Gestione Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

## LA DIRIGENTE

### VISTI:

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico); la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 (Direttiva Derivazioni) e n. 3/2017 (Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie nn. 609/2002 e 1325/2003; nn. 1274, 2242 e 1994 del 2005; 895/2007, 913/2009, 469/2011, 1985/2011; 65/2015; 173/2014; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro

sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1622/2015, 65/2015, nn. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;

- la d.D.G. Arpae n. 78/2020 di revisione dell’assetto organizzativo analitico, come recepita dalla d.D.T. Arpae n. 577/2020; la d.D.G Arpae n. 101/2020 relativa alla copertura dell’incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Gestione demanio idrico;
- la delibera n. 4 del 20/12/2022 della conferenza istituzionale permanente dell’Autorità di bacino del fiume Po di adozione del Piano di gestione acque del distretto idrografico 2021 (Pdg Po 2021); il Decreto n. 94/2022 del 27/07/2022 del Segretario Generale facente funzione dell’AdbPo “Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell’approvazione del II° aggiornamento del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021 – 2027”;

**RICHIAMATA** la determina DET-AMB-2022-4215 del 22/08/2022 con cui Arpae ha rilasciato al Consorzio della Bonifica Parmense la concessione temporanea ed emergenziale di prelievo di acqua pubblica superficiale dalla cassa d'espansione del Torrente Enza ad uso irriguo in località San Geminiano nel comune di Montechiarugolo (PR), come di seguito descritta:

- prelievo di acque mediante le seguenti opere:
  - motopompa mobile autoadescante con tubazione di aspirazione, situata in Comune di Montechiarugolo (PR), località San Geminiano, foglio 19, mappale 91 del NCT, su terreno di proprietà di Emiliana Conglomerati s.p.a., coordinate UTM RER x: 614.007,53; y: 953.278,06;
  - condotta di mandata nel canale di bonifica, situata in Comune di Montechiarugolo (PR), località San Geminiano, foglio 19, mappali 60 e livello strade fronte mappale 25, su terreni di proprietà del Demanio dello Stato;
  - destinazione della risorsa ad uso irriguo;
  - portata massima di esercizio pari a l/s 100,00;

- volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 120.000,00, da ritenersi quota parte di quanto assentito con det. n. 5685 del 24/10/2017;

**PRESO ATTO:**

- della domanda assunta al prot. n. PG/2023/0101817 del 12/06/2023 con cui il Consorzio della Bonifica Parmense, c.f. 92025940344, ha richiesto in via ordinaria la concessione di derivazione da acque superficiali dalla cassa d'espansione del Torrente Enza, ai sensi del r.r. 41/2001 in Comune di Montechiarugolo (PR), località San Geminiano, con destinazione ad uso irriguo, per una portata massima di esercizio pari a l/s 100,00 e per un volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 190.000,00 (codice pratica DG22A0002);
- che, con domanda sopracitata, il Consorzio della Bonifica Parmense ha contestualmente richiesto la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico mediante attraversamento strumentale alla derivazione superficiale con condotta di mandata in scavalco dell'arginatura con recapito nel canale di bonifica;

**DATO ATTO che:**

- la domanda è stata sottoposta al procedimento di concessione ordinaria di derivazione da acque superficiali ai sensi del r.r. 41/2001 e di concessione di occupazione di area demaniale ai sensi del l.r. 7/2004;
- si è proceduto a pubblicare la stessa sul BURERT n. n.164 del 21.06.2023 senza che nei quindici giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;
- il canone è stato quantificato con i parametri definiti per l'uso irriguo della risorsa idrica;
- il Consorzio della Bonifica Parmense è titolare, con il Consorzio dell'Emilia Centrale, della concessione di derivazione di acqua superficiale dal Torrente Enza in località Cerezzola nel Comune di Canossa (RE) rilasciata con determina n. 5685 del 24/10/2017;
- il prelievo richiesto, oggetto di concessione, si configura come una fonte complementare alla concessione sopracitata in località Cerezzola, e ha quindi lo scopo di sopperire all'eventuale

impossibilità di prelevare tramite quella derivazione per assenza di risorsa idrica, senza superare i quantitativi già concessionati con la determinazione n. 5685/2017;

**CONSIDERATO** che la derivazione è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e rientra nelle aree SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;

**ACCERTATO** che il volume di risorsa idrica richiesto in concessione risulta coerente con il fabbisogno idrico del piano colturale, sulla base di quanto previsto dalla d.G.R. n. 1415/2016;

**DATO ATTO** che:

- in data 04/07/2023 si è tenuta una Conferenza dei Servizi istruttoria, nell'ambito della quale il Consorzio della Bonifica Parmense ha illustrato la documentazione presentata e gli enti presenti hanno espresso le prime valutazioni;
- con nota assunta al prot. Arpae n. PG/2023/0121904 del 12/07/2023, il Consorzio della Bonifica Parmense ha trasmesso volontariamente la documentazione tecnica integrativa, indirizzandola a tutti gli enti interessati;
- è stata indetta la Conferenza dei Servizi decisoria in data 20/07/2023, nella quale sono stati acquisiti i pareri dei seguenti enti, riportati per esteso nel disciplinare di concessione, parte integrante del presente atto:
  - Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna;
  - Provincia di Parma (parere positivo senza prescrizioni);
  - Regione Emilia Romagna - Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo Zone Montane
  - AIPO - Agenzia Interregionale per il fiume Po
- nell'ambito della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 14 ter della L. n. 241/1990, si considera acquisito l'assenso al rilascio della concessione dell'Autorità di Bacino del Po;

**VALUTATO** ammissibile il rilascio della concessione di derivazione alle condizioni risultanti nelle conclusioni della Conferenza dei Servizi e riportate nel disciplinare allegato parte integrante del presente atto;

**RIBADITO** che il prelievo di acqua superficiale oggetto di concessione ha lo scopo di sopperire

all'eventuale impossibilità di prelevare i quantitativi già concessi con determina n. 5685 del 24/10/2017 per mancanza di sufficiente risorsa idrica a soddisfare le esigenze irrigue del comprensorio colturale;

**ACCERTATO** che:

- il richiedente ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- il richiedente deve corrispondere, entro 10 giorni dalla notifica del presente atto, quanto dovuto a titolo di canone per l'annualità 2023 nella misura di 57,56 euro e a titolo di deposito cauzionale nella misura di 250,00 euro;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 173 del 17 febbraio 2014, in tema di revisione dei canoni delle aree del demanio idrico ex art. 20, comma 5, della L.R. 7/04, prevede l'esenzione dal canone per l'occupazione di aree del demanio idrico per le occupazioni necessarie all'esercizio dei compiti connessi a funzioni pubbliche di competenza regionale, quale quella di irrigazione e bonifica;

**RITENUTO**, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione cod. pratica DG22A0002;

**DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al Consorzio della Bonifica Parmense, c.f. 92025940344, la concessione di derivazione d'acqua pubblica superficiale dalla cassa d'espansione del Torrente Enza, cod. pratica DG22A0002, come di seguito descritta:
  - prelievo di acque mediante le seguenti opere:
    - motopompa autoadescante con tubazione di aspirazione: catasto del comune di Montechiarugolo (PR), località San Geminiano, foglio 19, mappale 91, su terreno di proprietà di Emiliana Conglomerati s.p.a., coordinate UTM RER x: 614.007,53; y: 953.278,06;

- condotta di mandata nel canale di bonifica: catasto del comune di Montechiarugolo (PR), località San Geminiano, foglio 19, mappali 60 e livello strade fronte mappale 25, su terreni di proprietà del Demanio dello Stato;
- destinazione della risorsa ad uso irriguo;
  - portata massima di esercizio pari a l/s 100,00;
  - volume d'acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 190.000,00, da ritenersi quota parte di quanto già assentito con Det. n. 5685 del 24/10/2017;
2. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2052;
  3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, che dovrà essere sottoscritto per accettazione dal concessionario entro 10 giorni dalla notifica del presente atto;
  4. di stabilire che il prelievo sia ammissibile alle condizioni risultanti nelle conclusioni della Conferenza dei Servizi del procedimento e riportate quali condizioni e prescrizioni nel disciplinare di concessione;
  5. di dare atto che l'importo del canone previsto per l'anno 2023 è pari a 57,56 euro;
  6. di stabilire che il richiedente deve corrispondere, entro 10 giorni dalla notifica del presente atto, quanto dovuto a titolo di canone per l'annualità 2023 nella misura di 57,56 euro e a titolo di deposito cauzionale nella misura di 250,00 euro;
  7. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
  8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
  9. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
  10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

11. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;
12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile

Servizio Gestione Demanio idrico

*Donatella Eleonora Bandoli*

*ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE*

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**

**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali rilasciata al Consorzio della Bonifica Parmense, c.f. 92025940344 (cod. pratica DG22A0002).

**ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELLE OPERE DI PRESA**

La derivazione avviene mediante un impianto di sollevamento costituito dalle seguenti opere:

1. una motopompa mobile autoadescante di tipo Varisco della potenza di 20 Kw e una prevalenza di 20,00 m con tubazione di aspirazione all'interno della cassa di espansione del Torrente Enza avente un'estensione di 12,00 ha con tirante idrico mediamente superiore a 1,00 m. L'opera è situata sul terreno di proprietà di Emiliana Conglomerati s.p.a., identificato al catasto del comune di Montechiarugolo (PR), località San Geminiano, foglio 19, mappale 91 alle coordinate UTM RER x: 614.007,53; y: 953.278,06.
2. una condotta di mandata realizzata in acciaio zincato della lunghezza 100,00 m e diametro di 150,00 mm in scavalco all'arginatura con recapito nel canale di bonifica, situata su terreno di proprietà del Demanio dello Stato, identificato al catasto del comune di Montechiarugolo (PR), località San Geminiano, foglio 19, mappali 60 e livello strade fronte mappale 25;

**ARTICOLO 2 - QUANTITÀ, MODALITÀ E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO**

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo per soddisfare le esigenze irrigue del comprensorio culturale per una superficie complessiva irrigata di circa 400 ha ripartiti in 145,00 ha di pomodoro, 129,00 ha di mais e 142,00 ha di soia mediante un sistema di irrigazione a pioggia e a goccia.
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 100,00 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 190.000,00.
3. Il prelievo di risorsa idrica ha lo scopo di sopperire all'eventuale impossibilità di prelevare i quantitativi già concessi con determina n. 5685 del 24/10/2017 per mancanza di sufficiente

risorsa idrica a soddisfare le esigenze irrigue del comprensorio colturale, senza superare i quantitativi volumetrici già concessi in loc. Cerezzola con suddetto atto.

4. Il prelievo avviene dalla cassa di espansione del Torrente Enza.

#### **ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone di concessione, il cui importo per l'anno 2023 è pari a 57,56 euro.
2. Il pagamento del canone deve avvenire, mediante PagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni; il mancato pagamento nel termine comporterà l'applicazione degli interessi legali e l'avvio delle procedure per il recupero del credito.
3. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

#### **ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

#### **ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

1. La concessione è rilasciata fino al 31/12/2052.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi

previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### **ARTICOLO 6 - REVOCA/DECADENZA**

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.
3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

#### ARTICOLO 7- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati, al Servizio Gestione Demanio Idrico della Direzione Tecnica di ARPAE. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione, il termine di validità della stessa e i periodi di effettivo prelievo.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

- 8. Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.
- 9. Osservanza di leggi e regolamenti** – Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

#### ARTICOLO 8 - CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

Il concessionario è tenuto a osservare quanto disposto dalla **Regione Emilia Romagna - Settore Aree Protette, Foreste e Sviluppo Zone Montane** (nulla osta assunto agli atti con nota prot. n. PG/2023/0121904 del 12/07/2023), ed in particolare: *“È vietato prelevare la risorsa idrica quando il livello dell'acqua non supera 1,5 m di profondità”*.

Si riportano e si fanno proprie le seguenti prescrizioni dettate da **AIPO** con PG/2023/0101817 del 12/06/2023, successivamente integrato con nota prot. n. PG/2023/0125649.

#### Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

1. Le attività che il nulla osta idraulico autorizza saranno sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale cura e spesa del richiedente;
2. Il parere positivo è accordato per l'intervento suindicato e specificatamente alle caratteristiche seguenti:
  - a. la tubazione utilizzata per il prelievo dovrà essere appoggiata all'arginatura maestra della cassa di espansione senza arrecare danni al cotico erboso;
  - b. la tubazione in sommità arginale dovrà essere adeguatamente protetta per permettere il transito in sommità;
3. Ogni modifica a quanto autorizzato con le imposte prescrizioni, dovrà essere nuovamente autorizzato da AIPO; l'esecuzione di opere difformi dallo stesso o l'inosservanza delle condizioni

prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste delle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata al richiedente;

4. Il richiedente dovrà comunicare ad AIPO la data di posizionamento delle tubazioni e delle pompe al fine di poter consentire idonei sopralluoghi da parte di funzionari di AIPO.

#### Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI

1. L'Agenzia AIPO non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona demaniale interessata dalla richiesta;

2. Dovranno essere adottate, a totale carico e spesa del richiedente, tutte le misure indispensabili e necessarie alla tutela della pubblica incolumità e la messa in atto tutte le procedure atte all'interdizione in caso di eventi di piena per quanto attiene ai pericoli connessi all'intervento in oggetto, anche in considerazione del fatto che i lavori oggetto della presente richiesta ricadono all'interno della fascia C del PAI;

3. Il Richiedente dovrà provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle prescrizioni di questo Ufficio, al completo ripristino di eventuali danneggiamenti e alla riparazione di ogni danno che eventualmente si dovesse verificare nelle pertinenze idrauliche durante l'esercizio del presente  
Nulla Osta;

4. In caso di attivazione del servizio di piena, questa Agenzia si riserva la facoltà di interdire il transito nei terreni oggetto della presente autorizzazione, limitandone l'accesso ai propri mezzi ed a quelli degli operatori a qualunque titolo per conto dell'AIPO;

5. AIPO si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito della presente autorizzazione, si rinvenivano rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura ed origine, in tal caso l'allontanamento e la bonifica dei luoghi sarà a totale carico del richiedente come sancito dall'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2016;

6. In ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs 81/08 il richiedente dovrà adottare tutte le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori operanti nel cantiere, in particolare al pericolo esistente in caso di innalzamento delle acque, disponendo eventuali allarmi sonori ed effettuando il relativo monitoraggio del corso d'acqua. Mezzi ed uomini dovranno essere allontanati dal cantiere non appena i livelli idrici del corso d'acqua raggiungano valori incompatibili per la sicurezza del personale;

7. Considerato che i lavori oggetto del presente atto saranno eseguiti all'interno delle fasce PAI esondabili (A e B), il richiedente è obbligato a tenersi informato sulle previsioni di piena sia attraverso i mezzi di informazione che con i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia Romagna) ed in caso di distruzione e/o danneggiamento di proprietà, delle attrezzature e/o dei materiali in seguito ad eventi di piena del corso d'acqua, il richiedente non avrà nulla a pretendere per ricostruzione o ripristino da AIPO; il richiedente si impegna a provvedere immediatamente e a proprie spese alla ricostruzione o al ripristino delle opere danneggiate se la loro funzionalità è riconosciuta ai fini idraulici;

8. A lavori ultimati il Richiedente dovrà provvedere, a proprie cure e spese ed in conformità alle prescrizioni di questo Ufficio, alla rimozione del cantiere, al completo ripristino di eventuali danni eventualmente arrecati alle pertinenze idrauliche durante l'esercizio del presente Nulla Osta, ivi compreso le rampe e le piste arginali utilizzate dai mezzi di lavoro.

#### Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il Richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile dell'autorizzazione in oggetto, che si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del richiedente, pertanto AIPO si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza della presente autorizzazione, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in

merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;

2. Per qualsiasi sopravvenuta necessità questa autorizzazione riveste carattere di precarietà e pertanto potrà essere revocata immediatamente qualora divenisse incompatibile con lavori o modifiche da apportare al corso d'acqua e relative opere idrauliche senza che il richiedente possa chiedere alcun tipo di risarcimento;

3. La scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia ritenuto necessario per motivi connessi alla sicurezza idraulica o in caso di inadempienza da parte del richiedente agli obblighi impostigli dal presente parere; in tale occasione il richiedente dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPo;

4. In caso di inadempienza delle suddette condizioni questa Agenzia si riserva di fare eseguire d'ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 2669/1937, a carico della Società richiedente. Dette condizioni dovranno essere esplicitamente inserite nell'emettendo atto formale di concessione di competenza di codesta amministrazione regionale, unitamente alle clausole di carattere erariale;

5. Per quanto non fosse previsto nelle presenti clausole, valgono le disposizioni di legge attualmente in vigore ed interessanti la tutela dei Beni Ambientali e Forestali, la Polizia Idraulica e Polizia Stradale e quelle che eventualmente fossero emanate dopo il rilascio della presente autorizzazione;

6. Sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

Il presente Nulla Osta non esime il Richiedente dall'ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni o concessioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistica e di tutela ambientale e paesaggistica, rimanendo questo Ufficio del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo.

Si riportano e si fanno proprie le seguenti osservazioni e prescrizioni dettate dalla **Regione Emilia-Romagna – Area Tutela e Gestione Acqua**. L'intervento rientra tra le azioni volte ad accumulare la risorsa quando naturalmente presente in abbondanza, per renderla poi disponibile (per i diversi usi antropici). Nello specifico tale intervento permetterà un accumulo temporaneo della risorsa del Fiume Enza determinato dalla laminazione delle piene, accumulo che potrà essere sfruttato, per fini irrigui.

Si ritiene opportuno precisare che, pur trattandosi di acque pubbliche superficiali - il cui prelievo è pertanto soggetto al rilascio di concessione – le stesse non insistono direttamente su un corpo idrico superficiale individuato ai fini della DQA. Conseguentemente per tale prelievo non deve essere garantito il minimo deflusso vitale né alcun deflusso ecologico e non trova applicazione la Direttiva Derivazioni di cui alla Delibera CIP n. 3/2017.

Nulla osta, pertanto, al rilascio della concessione richiesta ad uso irriguo secondo le modalità descritte nella domanda presentata a condizione che sia posto in essere idoneo strumento di misura ai sensi della DGR n. 2254/2016.

In considerazione che la risorsa prelevata è a supporto dei comparti irrigui già alimentati mediante il Canale demaniale dello Spelta attraverso il prelievo concesso dal Torrente Enza ubicato in località Cerezzola, Comune di Canossa (RE), si evidenzia come il volume prelevato, come risultante dallo strumento di misura sopra prescritto, non potrà determinare un aumento dei volumi complessivi assentiti per la concessione sopracitata (Det. n. 5685 del 24/10/2017).

#### ARTICOLO 9 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

La sottoscritta Francesca Mantelli, c.f. MNTFNC91M494337O, in qualità di legale rappresentante del Consorzio della Bonifica Parmense, c.f. 92025940344, presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiara di accettarne le condizioni e gli obblighi.

Il legale rappresentante

*ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**